

Banca Vernione - Capa Dep. Post.

(vedi lettera Zanetti fascicolo Mosca)

Di' dicembre 1925 Prati che varrà - con accesa
alla Capa Dep. Post - per
l'importo di £ 556.000
alla Banca Vernione di Mosca

29 di dicembre 1925 Lettera informativa
a Zanetti -

STATUTO
della Società
BANCA UNIONE
ANONIMA
con sede in MILANO

e col capitale versato di lire venti milioni



STATUTO

Nome - Scopo - Sede - Durata

ART. 1.

E' costituita una Società Anonima sotto la denominazione « Banca Unione ».

ART. 2.

Oggetto della Società è l'esercizio del credito in qualsiasi campo ed in qualsiasi forma, e le operazioni di Banca di qualsiasi genere e specie, nessuna esclusa, anche in merci.

La Società potrà inoltre procedere all'impianto, acquisto, vendita, assunzione in qualunque modo ed anche sotto forma di partecipazione o interessenza, esercizio e liquidazione di altre aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini, all'acquisto e alla vendita di azioni o quote sociali di dette aziende, nonché in genere a qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare, ed immobiliare che abbia relazione collo scopo sociale.

ART. 3.

La Società ha sede in Milano.

Al Consiglio spetta, se del caso, di impiantare succursali ed agenzie in Italia, Colonie e all'Estero.

ART. 4.

La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione, sino al 31 dicembre 1940 — millenovecentoquaranta —. Potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea con esclusione del diritto di recesso ai Soci dissenzienti.

Capitale

ART. 5.

Il capitale iniziale è stabilito in lire 20.000.000 — venti milioni —, rappresentato da N. 40.000 — quarantamila — azioni da L. 500 — cinquecento — cadauna.

ART. 6.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni ed anche privilegiate.

L'Assemblea potrà autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ad effettuare l'aumento del capitale sociale anche entro un dato limite ed entro un dato tempo, in una o più riprese.

In caso di aumento, salvo il caso in cui l'aumento sia fatto a scopo di fusione o di combinazione speciale con altre Aziende, un terzo dell'aumento dovrà essere riservato ai Soci fondatori come tali, indipendentemente dal diritto di opzione che ad essi spetterà se saranno azionisti, un terzo resterà riservato agli azionisti; un terzo rimarrà a disposizione del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 7.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dal Consiglio quando lo creda opportuno, in una o più volte, almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per il versamento e con quei mezzi che reputerà convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse annuo non inferiore al 6% — sei per cento — e senza pregiudizio dei diritti che alla Società competono a termine dell'articolo 168 del C. di C.

ART. 8.

Le azioni liberate sono al portatore.

Ogni Socio potrà chiedere che le sue azioni siano conservate nominative o siano a proprie spese tramutate in nominative o viceversa.

ART. 9.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale, anche per via di assegnazione ai Soci di determinate attività sociali.

Assemblee

ART. 10.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

ART. 11.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 12.

Le convocazioni delle assemblee saranno fatte colla pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno, non meno di 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno della seconda adunanza, pel caso che la prima andasse deserta, fermo il disposto dell'articolo 1° della legge 1° Aprile 1915, N. 431 per il caso di emissione di obbligazioni.

ART. 13.

Per essere ammessi all'assemblea i Soci dovranno depositare i loro titoli sociali, se al portatore, nelle casse sociali od in quelle designate nell'avviso di convocazione al più tardi 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza.

ART. 14.

Ogni Socio, che abbia fatto il prescritto deposito, potrà farsi rappresentare all'Assemblea da altro Socio non amministratore, che parimenti siasi posto in condizione di intervenirevi.

ART. 15.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce in caso di impedimento del Presidente. In difetto l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea eleggerà fra gli Azionisti due Scrutatori e nominerà un Segretario anche non Azionista.

ART. 16.

L'Assemblea delibererà a maggioranza assoluta di voti dei votanti, non tenendosi conto per calcolare detta maggioranza, delle azioni di coloro che per qualsiasi ragione si astenessero dal votare.

Le nomine alle cariche sociali e le votazioni riguardanti persone si faranno a schede segrete, a maggioranza relativa.

ART. 17.

Per la validità dell'assemblea basterà il concorso di tanti soci che in proprio, o per delegazione, rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

ART. 18.

Per la validità delle deliberazioni sugli oggetti indicati nell'articolo 158 del Codice di Commercio, sarà necessaria e sufficiente la presenza di tanti Soci che in proprio, o per delegazione rappresentino un terzo del capitale.

ART. 19.

In ogni caso, addivenendosi ad una seconda convocazione per mancato numero alla prima adunanza, le deliberazioni saranno valide qualunque sia il capitale rappresentato, ferme restando anche

in seconda convocazione, le disposizioni di legge in proposito che siano inderogabili.

Le disposizioni degli articoli precedenti si intendono pure applicabili in quanto non esistano in contrario inderogabili disposizioni di legge.

Amministrazione

ART. 20.

La Società è amministrata da un Consiglio composto da nove Membri eletti dall'Assemblea.

Essi durano in carica quattro esercizi, fermo il disposto dell'articolo 124 del Codice di Commercio.

ART. 21.

Ogni Consigliere, dovrà, a titolo di cauzione della sua gestione, vincolare in favore della Società tante azioni al valore nominale, corrispondenti al cinquantesimo del capitale sociale con un massimo di L. 50 000 di valore nominale delle azioni, anche per i casi di aumento del capitale

ART. 22.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri annualmente un Presidente.

Nomina per la durata di un anno un Segretario anche all'infuori dei propri Membri.

ART. 23.

Il Consiglio si radunerà, sia alla sede sociale sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da due dei suoi Membri.

Il Consiglio però dovrà essere convocato almeno una volta ogni trimestre, sia per udire la relazione del Comitato o degli Amministratori Delegati, sia per gli affari di straordinaria Amministrazione e per ciò che attiene all'indirizzo generale della Società.

ART. 24.

La convocazione del Consiglio si farà dal Presidente con lettera raccomandata 3 giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma almeno un giorno libero prima, alla residenza di ciascun Consigliere e Sindaco effettivo.

ART. 25.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi Membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 26.

Ai Membri del Consiglio verrà corrisposto oltre la quota di utili stabilita dall'art. trentaduesimo del presente Statuto, anche la rifusione delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

ART. 27.

Il Consiglio è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge, in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio avrà quindi facoltà di transigere e compromettere, di acquistare, vendere, permutare e conferire immobili ed anche merci, di consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche legali, liberando Conservatori, di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

ART. 28.

E' istituito nel seno del Consiglio, per il normale andamento degli affari, un Comitato investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione del Consiglio medesimo.

Il Comitato sarà composto di tre Consiglieri eletti dal Consiglio, annualmente, nella prima seduta consigliare successiva all'approvazione del bilancio, e avrà un Segretario nella persona di uno dei Direttori. Delle sedute del Comitato verrà tenuto regolare verbale.

Il Comitato, in ispecie, potrà acquistare, vendere, permutare, conferire immobili, mobili ed anche merce, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali, liberando conservatori, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

Il tutto sempre nell'ambito dell'ordinaria Amministrazione.

Potrà anche agire o stare in giudizio in cause ordinarie e per provvedimenti conservativi d'urgenza. Il Comitato potrà formare un proprio regolamento speciale per stabilire la periodicità, la frequenza, l'ordine e le norme di convocazione, di discussione, di deliberazione e votazione, e le persone che possono intervenire alle riunioni.

Il Consiglio potrà fissare, ove del caso, una retribuzione per i componenti del Comitato e fissarne entità, modi e termini di corresponsione.

ART. 29.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà alla occorrenza nominare uno o due Consiglieri, coi poteri di ordinaria amministrazione per il normale andamento degli affari, delegando ad essi tutti i necessari poteri per affari singoli o per complessi di affari o anche per tutti gli affari della Società.

Nel caso di nomina di Consiglieri Delegati il Consiglio potrà deliberare lo scioglimento del Comitato.

Al Comitato resterà così sostituito l'Amministratore o gli Amministratori Delegati.

Il Consigliere od i Consiglieri chiamati a tale ufficio avranno la qualifica di Amministratori Delegati.

ART. 30.

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e straordinarie in genere,

spetta a due Membri del Consiglio congiuntamente, oppure ad un Membro del Consiglio insieme ad un Direttore o Condirettore, o con un Vice Direttore, o con un Procuratore, oppure a due Direttori o ad un Direttore con un Condirettore.

Limitatamente agli affari correnti ordinari della Banca la firma è consentita anche a due Condirettori o ad un Condirettore con un Vice Direttore oppure a due Vice Direttori o ad uno di essi con un Procuratore.

Direzione e Procuratori

ART. 31.

Per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e per la trattazione degli affari sociali il Consiglio potrà eleggere uno o più Direttori, Condirettori e Vicedirettori ai patti, termini e condizioni che troverà utile di concludere e coi poteri e per le sedi del caso.

Il Consiglio potrà pure analogamente procedere alle creazioni di uno o più Procuratori.

I poteri conferiti ai Direttori, ai Condirettori, ai Vicedirettori ed ai Procuratori valgono soltanto nell'ambito della giurisdizione alla quale sono preposti.

ART. 32.

Per tutti i rapporti sociali le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, trascritte negli appositi libri e firmati dal Presidente e dal Segretario, avranno valore di atto pubblico.

Sindaci

ART. 33.

Nell'Assemblea ordinaria di ogni anno saranno eletti tre Sindaci effettivi e due supplenti, e sarà determinato il loro emolumento.

Bilancio ed Utili

ART. 34.

Gli esercizi sociali, tranne il primo che si chiuderà al 31 Dicembre 1920, si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procederà alla formazione del bilancio sociale, previo un esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di verità e di oculata prudenza.

ART. 35.

Gli utili netti verranno, dopo prelevata una somma non inferiore al 5 % — cinque per cento — per la riserva legale, così divisi:

L'8 % — otto per cento — al Consiglio, che lo ripartirà fra i suoi Membri, nel modo che verrà da esso stabilito.

Il residuo alle azioni, salvo che l'Assemblea su proposta del Consiglio deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve o di destinazioni straordinarie, oppure deliberi di mandare ai successivi esercizi una parte di tali utili o di disporre diversamente.

ART. 36.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio ed entro il termine che verrà annualmente fissato dal Consiglio stesso.

ART. 37.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui divennero esigibili, andranno a favore della Società.

Scioglimento

ART. 38.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Roma 29 Dicembre 1925

Caro Zanetti

Non ho potuto stamani telefonare al Prof. Cardarelli perchè non mi riesce ad avere il numero del suo telefono. Ma le cose - riguardo la Cassa Depositi e Prestiti - stanno così dopo il mio intervento della settimana scorsa:

1° Per L. 506.000 di Buoni scaduti il Prof. Cardarelli doveva fare istanza per il rimborso, in modo che la somma rimborsata fosse subito riscuotibile a Milano dai due incaricati della Banca. Credo che il Cardarelli abbia già fatta l'istanza, e che la somma sia già o stia per essere riscuotibile a Milano.

2° Per le residue L. 50.000 di Buoni non scaduti occorre presentare alla Cassa Depositi e Prestiti una copia dello Statuto della Banca Unione, per conoscere se le facoltà del Presidente e del Di-

rettore siano o non siano molto ampie. Credo che la dizione dell'art. 30 sia tale da accontentare la Cassa. Ma occorre che la copia dello Statuto porti in calce una dichiarazione del Cancelliere del Tribunale che attesti che essa è veramente lo Statuto vigente e che non vi sono modificazioni non introdotte.

Manda perciò al Prof. Cardarelli la copia richiesta in sostituzione di questa or ora ricevuta, ma che non serve allo scopo.

Cordiali saluti

Avv. GIAN LUCA ZANETTI
MILANO (13)
VIA PALESTRO N. 12
Telefono 20-863

Milano, 27 Dicembre 1925

IN ROMA:
VIA DELLE CONVERTITE, 21
Telefono 95-40

Egr. Sig. Avv. Pier Francesco Corsetti

R O M A

Caro Corsetti,

Sò che è stato da te il rappresentante della Ditta Fratelli Feltrinelli, Sig. Caldarelli, per interessarti di una certa pratica della Cassa Depositi e Prestiti per la "Banca Unione".

La Cassa DD. e PP. rifiuta di riconoscere una procura rilasciata dal Presidente della Società e dal Direttore, allegando che manca la deliberazione del Consiglio.

Comprendo la questione che si solleva, ma la credo infondata.

Il Presidente ed il Direttore insieme, hanno, per disposizioni Statutarie, la piena firma Sociale (art. 30) per ordinaria e straordinaria amministrazione. E' assurdo pensare, e non è comunque presupposto dalla legge, che due investiti della firma sociale, devono recarsi personalmente ovunque lo richiedano gli affari della Società, per esercitare direttamente le funzioni ad essi affidate. Chi è investito della firma sociale può anche rilasciare procure, non per concludere affari nuovi, ma per eseguire quelli già conclusi. Ma alla Cassa DD. e PP., pare che siano irremovibili.

Sò che Savio ha delle buone amicizie. Cerca se ti è possibile di evitarmi di fare convocare il Consiglio per questa piccola procura. Non mi pare che la cosa debba essere impossibile se si vuole interpretare ragionevolmente la legge nella sua lettera e nel suo sistema.

Ti mando anche una copia dello Statuto e ti saluto cordialmente.

P.S. - Questa pratica è urgentissima, perchè se proprio alla Cassa DD. e PP., neppure Savio riesce, bisognerà che convochi con la massima sollecitudine il Consiglio.

Non ti ho scritto tempo fa per uno schiarimento circa i "Contratti aggiuntivi relativi ai contratti generali di cottimo" non risultanti da scritti, sempre nell'interesse della Ditta Fratelli Damoli ?

aff. Zanetti